

D.A. n. 360/6A3

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
- VISTA** la L.R. n. 13 dell'8/05/2007;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15/05/2000;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- VISTA** la L.R. 14 maggio 2009 n. 6 che all'art. 64 prevede l'istituzione del Parco dei Monti Sicani tramite la costituzione di un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco e fissa la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA);
- CONSIDERATO** che, a conclusione del mandato semestrale, il succitato Comitato, con nota prot. n. 2631 dell'1/04/2010, ha trasmesso a questo Assessorato la proposta del Parco dei Monti Sicani contenente, oltre alla descrizione analitica dei luoghi, la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 ad eccezione della zona omogenea "C" della legge regionale n. 98/1981, includenti le riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci, Monte Genuardo e S. Maria del Bosco;
- CONSIDERATO** che il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, è stato favorevolmente acquisito per decorrenza dei termini previsti dal Regolamento Interno;
- VISTA** la nota assessoriale prot. DRA n. 55097 dell'8/09/2010 con la quale viene trasmessa, ai sensi dell'art 35 della L.R. 14/88, ai Comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, S.Giovanni Gemini, S.Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia) la



perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all'albo pretorio;

**ATTESO** che sulle aree proposte entrano in vigore le norme di salvaguardia ai sensi delle vigenti norme;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.4, comma 5, della legge regionale n.14/88, il decreto di istituzione del parco deve prevedere la delimitazione del territorio destinato a parco, la suddivisione secondo le articolazioni previste dal citato articolo 8 della legge regionale n. 98/81, la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, la costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco, la sede del parco e il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione;

**RITENUTO** opportuno rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative all'avviamento e alla gestione del Parco dei Monti Sicani;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene la sede del parco, occorre fissare una sede del parco ed istituire uffici periferici;

**RITENUTO** di: dovere individuare la sede del Parco dei Monti Sicani nel comune di Palazzo Adriano (PA), in ragione dell'apporto territoriale e naturalistico e della sua localizzazione;

dovere stabilire una sede decentrata nel comune di Bivona (AG);

dovere istituire uffici periferici nei comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG) in ragione del loro apporto naturalistico e territoriale e al fine di rendere immediatamente fruibili agli utenti i servizi dell'Ente Parco;

**VISTO** l'Accordo di programma di Attuazione del Protocollo di intesa per la programmazione di sistema della Rete Ecologica Siciliana relativo alle linee di intervento 3.2.1.1 e 3.2.1.2 del PO FESR 2007/2013, stipulato in data 24/06/2010 fra questa Amministrazione e gli Enti Parco regionali, che prevede l'erogazione di risorse economiche al comprensorio dell'istituendo Parco dei Monti Sicani;

**VISTO** il D.A. n. 136/GAB del 6.08.2010, con il quale sono state approvate le direttive per l'attuazione delle linee di intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4 e 3.2.2.5 del PO FESR 2007/2013, che individua anche il territorio del Parco dei Monti Sicani beneficiario di risorse economiche;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione delle superiori linee di intervento del PO FESR 2007/2013 occorre individuare l'Ente gestore del territorio del Parco dei Monti Sicani;

**RITENUTO**, pertanto, che, in considerazione di quanto sopra esposto, occorre procedere all'istituzione del Parco dei Monti Sicani e il suo Ente di gestione;

**CONSIDERATO** che ai sensi delle LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss. mm. e ii. e dell'art. 64 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, occorre provvedere alla istituzione dell'Ente Parco dei Monti Sicani;

## D E C R E T A

**Art. 1** E' istituito, ai sensi delle LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss. mm. e ii. e dell'art. 64 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani".



- Art. 2** La delimitazione del territorio del Parco dei Monti Sicani e la sua articolazione zonale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 e ss. mm. e ii., è quella trasmessa dal Comitato per istituzione del parco, con la nota prot. n. 2631 dell'1/04/2010, includente le riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci e Monte Genuardo e S. Maria del Bosco e in atto trasmessa ai comuni per la pubblicità degli atti. Tale cartografia, in scala 1:25.000 e segnata al numero 1, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
- Art. 3** la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, così come delimitato dagli elaborati del superiore art. 2, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981 e ss. mm. e ii., è quella trasmessa con la nota assessoriale prot. n. 55097 dell'8/09/2010 ai Comuni interessati dalla proposta di Parco. Tale elaborato, segnato con il numero 2, viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
- Art. 4** Le osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, seguenti alla pubblicità degli atti e al parere del "Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale" ai sensi degli artt. 3 e 4 della citata legge regionale n. 98/81 e ss. mm. e ii., saranno oggetto di successivo decreto assessoriale.
- Art. 5** Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e ss. mm. e ii. e dell'art. 64 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, è costituito l'Ente di gestione del Parco dei Monti Sicani con la seguente denominazione "Ente Parco dei Monti Sicani", avente natura di ente diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Al predetto Ente è affidata la gestione del Parco dei Monti Sicani che viene esercitata dagli organi previsti dall'art. 9 della legge 9 agosto 1988 n. 14 nell'ambito delle rispettive competenze.
- Art. 6** Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14 e dell'art. 64 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, la sede legale dell'Ente Parco dei Monti Sicani viene fissata nel comune di Palazzo Adriano (PA). Viene stabilita una sede decentrata nel comune di Bivona (AG). Vengono istituiti uffici periferici nei comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG). Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri Comuni previsti nei programmi di attività del parco.
- Art. 7** Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione dell'Ente Parco dei Monti Sicani si provvederà con successivo provvedimento.
- Art. 8** Il presente decreto, unitamente agli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (Allegato 1) e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (Allegato 2), sarà pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

PALERMO, li 15 SET. 2010



L'ASSESSORE  
(On.le Giovanni DI MAURO)